

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 461-21990 del 23/6/2014 di concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Baltea in Comune di Ivrea ad uso energetico, assentita alla Edil Samar s.r.l..

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 461-21990 del 23/6/2014; Codice Univoco: TO-A-10504

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Edil Samar s.r.l. – C.F./P.IVA 07933450012 - con sede legale in Torino C.so Massimo d'Azeglio n. 30, la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Baltea in Comune di Ivrea ad uso energetico, in misura di 156.000 litri/s massimi e 71.260 litri/s medi, per produrre sul salto 6,10 metri la potenza nominale media di kW 4.263,80;
- 2) di accordare la concessione subordinatamente al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite nel Dec. VIA n. 1432 del 29/12/2005 citato in premessa e nella D.D. del Settore regionale Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque n. 200 del 19/6/2014, con la quale viene espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento ai sensi della L.R. 44/2000, trattandosi di grande derivazione, oltre a quelle che verranno individuate nell'ambito dell'accordo procedimentale di cui al punto 1) del citato Dec. VIA a seguito della presentazione della progettazione definitiva degli interventi condivisi dal tavolo Tecnico nel corso della istruttoria; la sottoscrizione dell'accordo procedimentale sarà condizione vincolante al fine del rilascio della Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- 3) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
- 4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione; ove a seguito della realizzazione dei lavori di ammodernamento del Naviglio di Ivrea la competenza di tale grande derivazione irrigua venisse adeguata, in tutto o in parte fino alla massima disponibilità pari a 52.000 litri/s, il concessionario non potrà vantare alcun titolo di indennizzo, fatta salva l'eventuale riduzione del canone di concessione, e l'utilizzo potrà proseguire nell'ambito della disponibilità residua;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Ivrea), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge; in

particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato, alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, agli Enti rivieraschi, alle Amministrazioni facenti parte dell'accordo procedimentale citato in premessa, alla Coutenza Canali Cavour e al Canoa Club Ivrea, oltre che di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

9) di informare che il canone e il sovracanone di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 23/6/2014

"(... omissis ...)"

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Dec. VIA n. 1432 del 29/12/2005 e nella D.D. del Settore regionale Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque n. 200 del 19/6/2014, oltre a quelle indicate dalla Autorità idraulica, sia con riferimento all'impianto che alle compensazioni a questo afferenti.

Al fine della formalizzazione dell'accordo procedimentale di cui al punto 1) del citato Dec. VIA, ed entro 1 anno a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione del presente disciplinare, il concessionario è tenuto a presentare alle Amministrazioni interessate il progetto definitivo di tutti gli interventi compensativi previsti, comprensivo della definizione delle loro modalità attuative, delle tempistiche realizzative e del relativo monitoraggio finalizzato alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi; entro il medesimo termine il concessionario è tenuto a completare il progetto definitivo dell'intervento sulla base di quanto risultante dai verbali delle Conferenze dei Servizi finalizzate al rilascio della Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ed in modo da dare riscontro a tutti i punti riportati nel dispositivo del citato Dec. VIA.

Il concessionario dovrà esercitare la derivazione ad acqua fluente in modo da assicurare la continuità dei deflussi in alveo ed evitare variazioni delle disponibilità idriche a valle della restituzione, attuando le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua; ove vi sia la necessità di attuare procedure di invaso e di svaso, queste dovranno avvenire secondo le modalità di seguito descritte, e sempre fatto salvo il rilascio del Deflusso Minimo Vitale

Con riferimento alla interferenza dell'intervento con la costruenda centrale della Coutenza Canali Cavour posta a monte, il concessionario è tenuto al rispetto della scrittura privata sottoscritta in data 22/4/2014, e a dare corso a tutte le attività ivi descritte, secondo le tempistiche concordate.

In merito alle interferenze che potrebbero determinarsi con le infrastrutture irrigue della stessa Coutenza poste a valle dell'invaso Edil Samar e con la centrale idroelettrica posta presso l'invaso di

Mazzè – fatte salve le eventuali prescrizioni che potranno venire impartite dalle Autorità competenti in materia di dighe e di gestione dei sedimenti, il concessionario si obbliga, fatta salva la gestione ordinaria dell'impianto ad acqua fluente, ad attuare le operazioni di invaso e svaso del bacino previa condivisione con i gestori irrigui ed idroelettrici di valle con anticipo pari almeno a trenta giorni, al fine di concordare le modalità delle operazioni senza arrecare danno ai diritti precostituiti dei terzi, e fatto salvo in ogni caso l'obbligo di rilascio del DMV; in ogni caso durante le operazioni di invaso dovranno essere garantite le competenze irrigue e idroelettriche indicate dalle utenze di valle sulla base dei programmi di derivazione in atto.

Il concessionario si obbliga altresì, con riferimento alla interferenza con la pista delle canoe gestita dal Canoa Club Ivrea, a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive senza che la realizzazione dell'impianto possa inficiare lo svolgimento delle stesse; in tal senso il livello di invaso che si intende funzionale allo svolgimento delle manifestazioni sportive è posto pari a 227,50 m s.l.m., fatti salvi diversi accordi tra le parti – e dovrà essere garantito in qualunque periodo dell'anno, con le modalità di seguito descritte, per un numero massimo di 150gg/anno, che potranno venire riquantificati nell'ambito del provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, a seguito del pronunciamento ufficiale dell'International Canoe Federation (ICF) circa i requisiti necessari alla pista in questione per mantenere l'omologazione internazionale; pertanto il Canoa Club Ivrea, quando abbia necessità di abbassare il livello dell'invaso, dovrà comunicare le proprie esigenze ad Edil Samar con almeno 5 giorni di anticipo, e quest'ultima dovrà a sua volta darne immediata comunicazione alla Coutenza Canali Cavour. Viceversa, ove il Canoa Club Ivrea abbia necessità di invaso, dovrà attuarsi il preavviso di trenta giorni per consentire l'accordo con le utenze irrigue ed idroelettriche di valle, secondo quanto sopra descritto.

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 21 comma 1bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, la potenza nominale media di concessione potrà essere rideterminata con apposito provvedimento dopo i primi cinque anni di funzionamento dell'impianto, sulla base di apposita relazione idraulica-idrologica riportante i dati di cui al precedente art. 7, quelli di produzione e quelli relativi alla gestione del livello dell'invaso.

Fatti salvi gli eventi calamitosi, nella gestione ordinaria dell'impianto il concessionario è tenuto, a seguito delle operazioni di svaso finalizzate a consentire lo svolgimento delle manifestazioni sportive, a garantire a proprie spese e secondo le tempistiche utili al Canoa Club Ivrea le operazioni di pulizia del tratto di pista messo a giorno, secondo apposito protocollo che verrà definito d'intesa tra le parti prima del rilascio della Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

In caso di manifesta incompatibilità, nei primi tre anni di funzionamento dell'impianto, tra l'esercizio della derivazione e la gestione della pista per le canoe, l'Autorità concedente si riserva di valutare la possibilità di chiedere al concessionario, quale compensazione territoriale ai sensi del D.M. 10/9/2010 tenuto conto dell'interesse pubblico dell'opera, di progettare e realizzare – con l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, una nuova soluzione idonea a consentire alla Città di Ivrea di mantenere una pista per le canoe adeguata agli standard internazionali e priva di interferenza con l'invaso Edil Samar.

Il concessionario non potrà pretendere da parte della Pubblica Amministrazione, né dal Canoa Club Ivrea, alcun indennizzo per la mancata produzione a seguito della attività finalizzata a consentire il funzionamento della pista per le canoe con le modalità previste nel presente disciplinare.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e rilasciata, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 2.310 litri/s (DMV base).

Il concessionario ha l'obbligo di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche, oltre che del deflusso naturale e della portata derivata, anche della portata di rilascio - basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale; è facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(... omissis ...)

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna tramite realizzazione di passaggio naturalistico a by pass, attraverso cui dovrà essere garantito il rilascio del QPAI. – quantificato pari a 2.310 litri/s.

Tale passaggio dovrà venire realizzato in conformità al progetto di cui all'art. 4 ed in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18/7/2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione al valore del QPAI e della velocità massima della corrente.

Il concessionario è tenuto alla realizzazione del monitoraggio della funzionalità della scala di risalita, da effettuarsi tramite cattura, marcatura e ricattura degli esemplari; detto monitoraggio dovrà essere eseguito nel primo periodo utile successivamente alla realizzazione della scala di risalita e, qualora tale monitoraggio rivelasse che non vi è risalita di fauna ittica, l'attività potrà essere ripetuta nell'anno successivo, nel medesimo periodo; ove anche nel secondo anno la scala di risalita non si rivelasse funzionale, il concessionario si obbliga, a propria cura e spese, a modificare le opere, previa presentazione di apposito progetto.

Prima della effettuazione della campagna di monitoraggio il concessionario è tenuto a fornire relativa comunicazione al Servizio Tutela Fauna e Flora e a d Arpa Piemonte.

Il passaggio per pesci dovrà essere oggetto di periodica manutenzione per asportazione di vegetazione flottante almeno una volta ogni anno e a seguito di ogni evento di piena.

La manutenzione dovrà contemplare anche l'eventuale ripristino di parti del passaggio che dovessero essere state asportate o modificate dal passaggio delle acque in piena (ad es. sottoscalzature, asportazione dei setti ecc....).

(... omissis ...)"